

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 39

a iniziativa dei Consiglieri Rossi, Bilò, Ciccioli, Latini, Borroni

presentata in data 24 marzo 2021

RIFORMA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Art. 1

(Finalità e oggetto del consorzio di bonifica)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 del Titolo III, parte prima, della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riconosce la bonifica quale attività per lo sviluppo economico nonché per la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e di presidio del territorio agricolo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce il ruolo svolto dall'impresa agricola, in quanto soggetto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo, ai fini della conservazione e del mantenimento dell'integrità ambientale.

3. Questa legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione nonché la riorganizzazione del consorzio di bonifica del territorio regionale ai fini della razionalizzazione e della omogeneità degli interventi, fatte salve le competenze regionali e statali in materia di opere idrauliche e difesa del suolo.

Art. 2

(Aree di bonifica e aree a comprensori irrigui)

1. Ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, la Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del piano generale di bonifica, classifica con proprio atto le aree del territorio regionale da classificarsi come aree di bonifica.

2. La Giunta regionale riconferma gli attuali comprensori irrigui già presenti nel territorio regionale.

3. La Giunta regionale individua i comuni facenti parte di ciascun bacino idrografico.

4. Le aree da classificare di bonifica e i comprensori irrigui costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica ed irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini imbriferi.

5. Le aree da classificare di bonifica in un bacino idrografico possono essere suddivise in sub bacini imbriferi individuati sulla base dello spartiacque, di norma di estensione non superiore a 1500 ettari.

6. La classificazione, declassificazione e ripartizione delle aree di bonifica di consorzio ricadenti nel territorio di due o più regioni spettano alle Regioni interessate che vi provvedono d'intesa tra di loro.

Art. 3

(Funzioni amministrative in materia di bonifica)

1. Le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica finanziate dalla Regione o dallo Stato, non comprese tra le competenze regionali, e previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) sono esercitate dal consorzio di bonifica di cui all'articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione stabiliti dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all'articolo 5.

3. In materia di difesa del suolo e di opere idrauliche, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo) e della legge regionale 3 maggio 1985, n. 29 (Norme in materia di opere idrauliche e di competenza regionale) e della deliberazione della Giunta regionale n. 2994 del 2001.

4. La Regione e gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 e dell'articolo 17 della l.r. 13/1999, in particolare ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità di questa legge e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.

Art. 4

(Piano generale di bonifica)

1. Il consorzio di cui all'articolo 5 sottopone alla Giunta regionale la proposta di Piano generale di bonifica, redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione, per quelle aree classificabili come tali, in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali, per la successiva adozione; la proposta di piano adottata dalla Giunta regionale è trasmessa per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale.

2. Il Piano generale di bonifica stabilisce, in particolare, per ogni area:

a) le linee di intervento della bonifica in quelle aree classificabili come tali;

- b) le opere di bonifica di competenza del consorzio ad esclusione pertanto delle opere di difesa del suolo e idrauliche di competenza statale e regionale, da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria;
- c) le opere idrauliche di competenza privata ai sensi della classificazione di cui alle leggi regionali 29/1985 e 13/1999 e al regio decreto 523/1904;
- d) le reti di irrigazione e le relative opere di derivazione e di accumulo;
- e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata.

3. Il Piano generale di bonifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Art. 5

(Consorzio di bonifica)

1. Il consorzio di bonifica delle Marche, di seguito denominato "consorzio", è ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio.

2. Il consorzio è soggetto alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

Art. 6

(Partecipazione al consorzio)

1. Il consorzio è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili per il beneficio che ricevono dalle attività di esecuzione, manutenzione e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica, dalla attività di miglioramento fondiario e irrigazione. Non può costituire onere a carico dei privati, quanto in generale realizzato dal consorzio su affidamento dello stato o della regione, e da questi finanziato, così come da Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 e articolo 11, comma 1, della legge 183/1989.

2. La contribuenza per gli immobili che traggono beneficio dall'attività del consorzio, così come specificata al comma 1, è determinata sulla base di un piano di classifica e di riparto e piano di riparto annuale, per ogni area di bonifica e per ogni area a comprensorio irriguo, deliberato dal consorzio, anche su parere delle assemblee dei comprensori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 e in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale.

3. Per l'attuazione del Piano di bonifica viene delimitato un perimetro di contribuenza specifico per singolo intervento, con un piano di riparto vincolato al costo dell'intervento medesimo, desunto dal bilancio previsionale del consorzio.

4. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante trascrizione ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 215/1933.

5. La contribuenza determinata sulla base del piano di classifica e del piano di riparto desunto dal bilancio di previsione annuale del consorzio, è necessaria per l'attuazione del piano di bonifica.

6. I consorziati:

- a) eleggono i membri dell'assemblea del comprensorio di loro competenza, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, secondo quanto previsto da questa legge e dallo statuto del consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili i proprietari di immobili che traggono beneficio dall'opera di bonifica e dalla loro manutenzione, irrigazione e miglioramento fondiario, sulla scorta del piano di classifica e del piano di riparto annuale desunto dal bilancio previsionale.

7. Sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica nelle aree dichiarate di bonifica di cui all'articolo 2 i proprietari di immobili per i soli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.

8. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative, contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un'apposita convenzione con il consorzio, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversati e delle caratteristiche del corpo ricettore, sempre che il consorzio di bonifica indichi quali sono le opere poste a disposizione e di cui è concessionario e il relativo titolo.

9. Le convenzioni di cui al comma 8 individuano i canali e le strutture di bonifica utilizzati e il relativo

titolo per cui il consorzio ne è concessionario, costituiscono parte integrante per l'affidamento del servizio idrico integrato. I relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

Art. 7

(Organi del consorzio)

1. Sono organi del consorzio:

- a) le assemblee dei comprensori di cui all'articolo 2;
- b) l'assemblea regionale del consorzio;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il presidente;
- e) il revisore unico.

2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni. Lo statuto disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e del rinnovo degli organi stessi.

3. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute.

Art. 8

(Assemblea del comprensorio)

1. L'assemblea del comprensorio di cui all'articolo 2 è composta:

- a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;
- b) da due membri, in rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale;
- c) da dodici membri designati da apposita assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte dello stesso comprensorio, di cui almeno sei delle aree montane;
- d) da un membro designato dalle associazioni ambientaliste regionali.

2. I componenti dell'assemblea di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. I componenti dell'assemblea di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono eletti con votazione pro capite. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni elettorali di uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri in proporzione al riparto contributivo della sezione.

4. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1, gli aventi diritto al voto sono suddivisi in due sezioni elettorali. Ogni sezione elegge il proprio membro.

Art. 9

(Funzioni dell'assemblea del comprensorio)

1. L'assemblea del comprensorio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 esprime parere sui bilanci annuali del Consorzio e sui ruoli di contribuzione del consorzio medesimo per la parte di propria competenza.

Art. 10

(Modalità di elezione dei membri dell'assemblea del comprensorio e dell'assemblea regionale del consorzio)

1. L'elezione dei componenti dell'assemblea di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8 è indetta dal presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell'organo e si svolge per ogni categoria su presentazione di liste concorrenti contenenti un numero di candidati pari ai membri da eleggere.

2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell'albo pretorio e nei siti istituzionali dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali.

3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori non inferiore a cinquanta.

4. Ogni elettore può esprimere due preferenze, rispettando in questo caso l'alternanza di genere. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto.

5. Ad ogni lista sono attribuiti seggi secondo il metodo proporzionale.

6. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.

7. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile e all'albo pretorio dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

8. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio l'eventuale annullamento delle elezioni.

9. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della

Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al presidente del consorzio.

10. L'assemblea è convocata dal componente, tra quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall'avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.

11. L'assemblea del consorzio è composta da ventinove componenti, in ragione di sette per ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste.

12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale.

13. L'elezione in ogni comprensorio è effettuata con voto limitato a quattro in un'unica lista. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.

14. Il mancato rispetto delle procedure di cui a questo articolo inficia l'elezione dei membri del comprensorio e dei soci del consorzio.

Art. 11

*(Consiglio di amministrazione,
presidente e vicepresidente)*

1. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, eletti in un'unica lista dall'assemblea del consorzio al proprio interno con voto limitato a cinque preferenze. Risultano eletti i membri che hanno conseguito il maggior numero di preferenze garantendo la rappresentanza di ciascun comprensorio. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione al suo interno.

Art. 12

(Revisore unico)

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 13
(Incompatibilità)

1. I componenti delle assemblee e il revisore unico non possono avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi al consorzio.

2. Non possono far parte delle assemblee o essere nominati revisori i consiglieri ed assessori regionali, i Presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Province, i Presidenti delle Camere di commercio, gli amministratori degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.

Art. 14
(Competenze degli organi)

1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio e dei comprensori sono disciplinate dallo statuto.

2. Compete comunque alle assemblee dei comprensori l'espressione del parere relativo agli adempimenti di cui al comma 3.

3. Competono all'assemblea regionale del consorzio:

- a) la deliberazione delle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta;
- c) l'approvazione della dotazione organica e del regolamento del personale;
- d) l'approvazione dei piani e dei programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché dei criteri per la loro attuazione;
- e) l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali.

4. Il consiglio di amministrazione bandisce la selezione per la nomina del direttore generale del consorzio, predispone gli atti di contabilità nel rispetto di quanto stabilito dalla l.r. 13/2004 e provvede all'invio alla Regione nonché alla pubblicazione dei bilanci e degli atti adottati sul sito istituzionale.

5. Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni ad esso espressamente demandate dallo statuto, esercita ogni altra attività non di competenza dell'assemblea del consorzio.

6. Spetta al presidente la rappresentanza legale dell'ente.

Art. 15
(Funzioni del consorzio)

1. Il consorzio in particolare:

- a) redige il piano generale di bonifica da sottoporre alla Regione per l'approvazione;
- b) predispone il piano di classifica e il piano di riparto annuale;
- c) determina i contributi consortili secondo quanto stabilito dal precedente comma 3 dell'articolo 6 e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2994/2001 e n. 941/2012;
- d) approva il piano delle opere di bonifica di competenza e il piano degli interventi di miglioramento fondiario;
- e) approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza;
- f) esercita le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del r.d. 523/1904 e comunque tutte quelle funzioni non di competenza della Regione o altri organismi;
- g) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all'articolo 12 del r.d. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;
- h) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione e degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica, prevedendo anche il possibile utilizzo plurimo degli impianti;
- i) per le dighe del territorio regionale in concessione al consorzio, alle spese di manutenzione delle stesse contribuisce la Regione per la quota parte relativa alla funzione idraulica;
- l) può svolgere per conto dello Stato, della Regione e degli enti locali la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l'applicazione della disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici;
- m) provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione europea o da altri enti pubblici;
- n) svolge le funzioni delegate dalla Regione in tema di difesa del suolo e di manutenzione idraulico-forestale nonché per le opere idrauliche, secondo un piano di gestione, ai sensi dell'intesa Stato-Regioni così come previsto dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 183/1989;
- o) fornisce i dati e le informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/2006;

- p) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico del territorio;
- q) collabora con la Regione alla determinazione del fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;
- r) collabora con il dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Gli oneri dell'attività di cui alla lettera f) del comma 1 sono a carico esclusivo dei beneficiari degli interventi medesimi secondo il piano di riparto della spesa effettuata.

3. I ricavi derivanti dalla produzione di energia elettrica di cui agli impianti della lettera h) del comma 1 vanno a beneficio del costo di esercizio degli impianti irrigui.

4. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sul territorio, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di diritto europeo, il consorzio, per le opere di propria competenza, può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e del comma 134 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

5. La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono improntate al rispetto delle disposizioni in materia paesistica e ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, compresi i piani di bonifica provinciali e gli strumenti urbanistici comunali.

6. La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere di irrigazione devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua. La gestione e l'utilizzo della risorsa idrica, basati sulla pianificazione degli usi, devono essere improntati all'adozione delle misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al controllo degli effettivi emungimenti, anche raccordandosi con le strutture regionali che svolgono attività di monitoraggio.

7. Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e relative varianti di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), prima della loro adozione da parte dei comuni il cui territorio è all'interno del perimetro di contribuzione. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole.

Art. 16

(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori)

1. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della l.r. 13/2004.

2. Gli interventi pubblici possono essere inseriti solo se previsti nel piano generale di bonifica.

Art. 17

(Piano di classifica e di riparto)

1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 6, nonché per le spese di funzionamento del consorzio per specifici centri di costo e quindi secondo i dettami della delibera della Giunta regionale n. 941/2012.

2. Il consorzio provvede, altresì, alla redazione del piano di riparto desunto dal bilancio previsionale del consorzio, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.

3. Il beneficio è distinto in:

- a) beneficio di bonifica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree dichiarate di bonifica a seguito di specifico piano generale di bonifica così come indicato al comma 2 dell'articolo 4;
- b) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

4. Il costo delle opere e loro manutenzione realizzati in tema di difesa del suolo e in campo idraulico assegnate dalla Regione o da altri enti al consorzio, in quanto rientranti nella fiscalità generale, non costituiscono onere per i consorziati.

5. Al consorzio esecutore di opere per conto terzi, da questi sono riconosciute spese generali.

6. Il contributo consortile per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato tenendo conto delle

direttive di cui alla delibera della Giunta regionale n. 941/2012.

7. Le deliberazioni consortili di classifica degli immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate sul sito istituzionale del consorzio e inviate alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Regione che approva gli atti nei trenta giorni successivi.

Art. 18

(Consultazione e partecipazione)

1. Il consorzio svolge la propria attività conformandosi al metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni, preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Il consorzio assicura, altresì, la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali, nonché dei gestori dei servizi pubblici.

3. Il consorzio assicura la massima trasparenza e accesso agli atti a tutti i soggetti consorziati e ai soggetti di cui al comma 2.

Art. 19

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a dodici mesi. Al commissario si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 13.

2. Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi del consorzio ancora in carica.

3. Il commissario straordinario in particolare:

- a) rileva lo stato patrimoniale e del personale del precedente consorzio;
- b) redige il piano di classifica e di riparto di cui all'articolo 17 ed il perimetro di contribuenza;
- c) redige, entro dodici mesi dalla nomina eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, il nuovo statuto e lo trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione;
- d) redige una relazione conclusiva del suo mandato sullo stato patrimoniale, finanziario e della struttura del consorzio, ivi comprese le società "in house", da presentare alla Giunta regionale per le determinazioni anche ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

4. La Giunta regionale con apposita deliberazione approva gli atti di cui alla lettera c) del

comma 3, e costituisce il nuovo consorzio, che assume la denominazione di nuovo consorzio di bonifica delle Marche.

5. Dalla data di costituzione di cui al comma 4, il commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio ed esercita le funzioni ordinarie e straordinarie fino alla costituzione degli organi consortili.

6. L'amministratore straordinario indice le elezioni degli organi consortili entro sessanta giorni dalla assunzione delle sue funzioni.

7. Dalla data di costituzione di cui al comma 4 il nuovo consorzio succede al preesistente consorzio in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

8. Dalla data di entrata in vigore di questa legge e fino all'approvazione della pianta organica del nuovo consorzio, il consorzio di cui all'articolo 5 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) non può assumere personale alle sue dipendenze.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) è abrogata.

Art. 21

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.